

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Redditometro: un "attacco" all'evasione ma solo quella spudorata**

### **Premessa**

In virtù delle innovazioni apportate dal DL 78/2010, sono stati completamente **modificati i co. 4 - 7 dell'art. 38 del DPR 600/73**, in relazione all'**accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche**.

Il sistema previgente, sotto questo aspetto simile a quello introdotto dal DL 78/2010, contemplava due tipologie di rettifica sintetica:

- ➔ una prima, fondata sul c.d. "**redditometro**", ove l'imponibile veniva quantificato sulla base di appositi coefficienti individuati con il DM 10.9.92, aventi valore di presunzione legale relativa;
- ➔ una seconda, basata sulla **spesa patrimoniale**, ove si presumeva che alla capacità di spesa del contribuente (derivante, ad esempio, dall'acquisto di un immobile) avesse corrisposto, al ricorrere di determinate circostanze, una capacità contributiva non dichiarata.

La **ratio delle modifiche** è rinvenibile, come specifica l'art. 22 del DL 78/2010, nel "**fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio**".

Il "nuovo" art. 38 del DPR 600/73 prevede che:

- ➔ l'ufficio può sempre **determinare in via sintetica il reddito del contribuente** sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;

- la determinazione sintetica del reddito può essere eseguita **in virtù di specifici "fatti indice"**, individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza;
- l'utilizzo della rettifica sintetica postula che il **reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato**;
- prima dell'emanazione dell'accertamento, **occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente**;
- dal reddito determinato sinteticamente **sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d'imposta per le spese previste dalla legge**.

### Le differenze sostanziali del nuovo redditometro

Di seguito illustriamo le principali **differenze tra il nuovo ed il vecchio redditometro**, che come abbiamo anticipato in premessa, è stato oggetto di numerose modifiche:

<b>DIFFERENZE TRA VECCHIO E NUOVO ACCERTAMENTO</b>		
	<b>Nuovo redditometro</b>	<b>Vecchio redditometro</b>
<b>Condizioni di applicabilità dell'accertamento</b>	Il reddito dichiarato dal contribuente deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, di <b>un quinto rispetto a quello accertato</b> .	Il reddito netto dichiarato dal contribuente deve discostarsi da quello accertato per un quarto. Nel caso del "redditometro", lo scostamento deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta.
<b>Incremento della spesa patrimoniale</b>	La rettifica può basarsi su <b>ogni spesa sostenuta</b> dal contribuente nel periodo d'imposta.	La spesa per incrementi patrimoniali si presume effettuata, per quote costanti, nell'anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti.
<b>Oneri deducibili</b>	Dal reddito determinato sinteticamente <b>sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR</b> .	Era prevista l'indeducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del TUIR.
<b>Detrazioni d'imposta</b>	Competono gli oneri per le spese detraibili sostenuti dal contribuente.	
<b>Indici redditometrici</b>	Gli indici sono determinati dal DM 24.12.2012 (da aggiornare ogni due anni), che tiene conto di "analisi di campioni significativi di contribuenti", differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.	Gli indici sono determinati con il DM 10.9.92 (l'adeguamento biennale è previsto dallo stesso decreto).
<b>Prova contraria</b>	Il contribuente può dimostrare che la	Il contribuente, anche prima

	spesa è stata sostenuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.	dell'emanazione dell'accertamento, producendo idonea documentazione, può dimostrare che il maggior imponibile deriva in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
<b>Contraddittorio</b>	Prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di convocare il contribuente ai fini del procedimento di adesione di cui al DLgs. 218/97.	
<b>Mancata risposta agli inviti dell'ufficio</b>		L'accertamento sintetico è ammesso anche ove il contribuente non abbia dato seguito agli inviti a comparire degli uffici o alla compilazione dei questionari.

### **Determinazione sintetica del reddito e modalità di ricostruzione**

Il **DM 24.12.2012** detta le **modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche**, in attuazione del "novellato" art. 38 del DPR 600/73: come prima considerazione, è d'obbligo rilevare che, con tutte le criticità che possono essere mosse al nuovo strumento, esso si palesa, sotto vari aspetti, **maggiormente attendibile rispetto al precedente**.

Quale regola generale, **ora l'imputazione del maggior reddito si basa sulle spese a vario titolo sostenute dal contribuente**, e tale dato emerge principalmente da tre fattori:

- le **spese relative a dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria** in quanto presenti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria;
- le **spese medie risultanti dalle indagini ISTAT**;
- gli **incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti**;
- **eventuali elementi "diversi" da quelli elencati**, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione del servizio e del bene e per il relativo mantenimento;
- la **quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno**.

Nel modello antecedente, invece, il DM 10.9.92 prendeva in considerazione vari beni che costituivano "fatti indice" di capacità contributiva (auto, immobili, aeromobili), e, sulla base di ciò, veniva imputato un reddito presunto la cui logica risiedeva nel fatto che al possesso di detti beni avrebbe dovuto, necessariamente, corrispondere un certo indice di spesa.

**L'art. 38 del DPR 600/73 post DL 78/2010** stabilisce che nell'attuazione del "redditometro" occorre tenere in considerazione il "contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza". Tanto premesso, **il DM 24.12.2012** è comprensivo di **tre tabelle**:

→ la **Tabella "A"**, ove sono indicate le diverse spese che rilevano ai fini del "redditometro", con annotazione di quelle che vengono valutate sulla sola base degli elementi presenti in Anagrafe tributaria, e di quelle che possono essere determinate sia mediante tale dato sia tramite il ricorso alle risultanze dell'ISTAT e/o a specifiche analisi di settore, e gli investimenti effettuati;

<b>Tabella A - Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva</b>		
<b>CONSUMI</b>		
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Anagrafe tributaria</b>	<b>Contenuto induttivo</b>
Alimentari e bevande	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Abbigliamento e calzature		
Altro		
<b>ABITAZIONE</b>		
Mutuo	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	---
Canone di locazione		
Fitto figurativo (in assenza, nel Comune di residenza, di abitazione in proprietà, o altro diritto reale; locazione; abitazione in uso gratuito da familiare)	---	Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto mensile al mq, basato sui dati dell'OMI, cat. A/2 x mq 75 x numeri mesi
Canone di leasing immobiliare		---
Acqua e condominio		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento /75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico);

		detenute in locazione
Manutenzione ordinaria		Spesa media ISTAT (per mq delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione, detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare o da un familiare non fiscalmente a carico, residente nell'unità abitativa
Intermediazione immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	---
Altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	---
<b>COMBUSTIBILI ED ENERGIA</b>		
Energia elettrica		---
Gas	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	---
Riscaldamento centralizzato		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Altro		---
<b>MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA</b>		
Elettrodomestici e arredi		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza x numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione
Altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Collaboratori domestici		---
Altro		---

### SANITA'

Medicinali e visite mediche	Spese risultanti da dati disponibili i presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Altro		
		---

### TRASPORTI

Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar		---
Bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)		---
Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili		---
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper minicar		(Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / kW medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell' <b>allegato 1</b> ) x kW effettivi relativi al mezzo di trasporto
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione, ormeggi e rimessaggi di natanti ed imbarcazioni		
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili		

	A motore	A vela
4-7 mt.	€ 400/mt	€ 200/mt
7-10 mt	€ 700/mt	€ 350/mt
10-14 mt	€ 1.600/mt.	€ 1.600/mt.
14-18 mt	€ 3.000/mt.	€ 1.500/mt.
18-24 mt	€ 5.500/mt.	€ 2.500/mt.
>24	€ 12.000/mt.	€ 5.500/mt
Ultraleggeri e alianti	€ 4.000	
< 2000 Kg	Monomotore € 8.000	
	Bimotore € 12.000	
> 2.000 kg		
Motore a	€ 30.000	

	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	scoppio	
		Turboelica	€ 70.000
		Aerei a reazione	€ 110.000
Tram, autobus, taxi e altri trasporti		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
<b>COMUNICAZIONE</b>			
Acquisto apparecchi per telefonia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
Spese telefono		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
Altro		---	
<b>ISTRUZIONE</b>			
Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per:	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• asili nido,</li> <li>• scuola per l'infanzia,</li> <li>• scuola primaria,</li> <li>• scuola secondaria,</li> <li>• corsi di lingue straniere,</li> <li>• corsi universitari,</li> <li>• tutoraggio,</li> <li>• corsi di preparazione agli esami</li> <li>• scuole di specializzazione</li> <li>• master</li> </ul>			
Soggiorni studio all'estero		---	
Canoni di locazione per studenti universitari		---	
Altro		---	
<b>TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI</b>			
Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
Abbonamenti pay-tv		---	
Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali		---	
Giochi on-line		---	
		Spesa per cavallo mantenuto in proprio: € 5 x numero dei giorni di possesso risultanti in	

Cavalli		Anagrafe tributaria
Animali domestici (comprese le spese veterinarie)		Spese per cavallo a pensione: € 10 x numero dei giorni in Anagrafe tributaria
Altro		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
		---

#### ALTRI BENI E SERVIZI

Assicurazioni danni, infortuni e malattia		---
Contributi previdenziali obbligatori		---
Barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Prodotti per la cura della persona		---
Centri benessere		---
Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Borse, valige, ed altri effetti personali		
Onorari liberi professionisti		
Alberghi, pensioni e viaggi organizzati		
Pasti e consumazioni fuori casa	---	
Assegni periodici corrisposti al coniuge	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	---
Altro		---

#### INVESTIMENTI

<p><i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i></p> <p><i>Incremento patrimoniale:</i></p> <p>ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</p> <p style="text-align: center;"><i>per</i></p>	<p><i>Contenuto induttivo</i></p>
Immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo
Beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
Polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	
Contributi previdenziali volontari	
Azioni	
Obbligazioni	
Conferimenti	
Finanziamenti	

Capitalizzazioni Quote di partecipazione Fondi di investimento Derivati Certificati di deposito Pronti contro termine Buoni postali fruttiferi Conti di deposito vincolati Altri titoli di credito Altri prodotti finanziari valuta estera Oro Numismatica Filatelia	Incremento patrimoniale
Oggetti d'arte o antiquariato	
Manutenzione straordinaria delle unità abitative	
Donazioni ed erogazioni liberali	
Altro	

→ **l'allegato "1"**, relativo ai Kw medi delle tipologie dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base dei dati presenti nel P.R.A.;

#### **Allegato "1": Kw medi delle tipologie di nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto**

<b>kW medi della tipologia di nucleo familiare</b>	<b>Centro</b>	<b>Isole</b>	<b>Nord Est</b>	<b>Nord Ovest</b>	<b>Sud</b>
Persona sola con meno di 35 anni	60,8	63,4	61,1	63,0	60,9
Coppia senza figli con meno di 35 anni	127,2	124,4	124,0	128,7	119,9
Persona sola con età tra 35 e 64 anni	79,4	72,9	80,5	80,2	72,0
Coppia senza figli con età tra 35 e 64 anni	141,2	121,6	143,9	139,9	121,6
Persona sola con 65 anni o più	27,2	20,0	25,3	24,8	18,5
Coppia senza figli con 65 anni o più	77,2	61,4	78,5	77,4	58,3
Coppia con 1 figlio	157,3	138,5	156,2	156,1	138,7
Coppia con 2 figli	164,3	150,8	158,8	160,9	149,4
Coppia con 3 o più figli	171,3	161,6	151,2	158,0	164,7
Monogenitore	95,3	90,0	89,2	93,5	88,5
Altre tipologie	150,1	144,9	133,3	138,7	150,5

→ la **Tabella "B"**, concernente le tipologie dei nuclei familiari e le relative aree territoriali di appartenenza.

<b>Tabella B – tipologie di nuclei familiari</b>	
<b>TIPOLOGIE di NUCLEI FAMILIARI (*)</b>	
<b>1</b>	Persona sola con meno di 35 anni
<b>2</b>	Coppia senza figli con meno di 35 anni

<b>3</b>	Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni
<b>4</b>	Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni
<b>5</b>	Persona sola con 65 anni e più
<b>6</b>	Coppia senza figli con 65 anni e più
<b>7</b>	Coppia con 1 figlio
<b>8</b>	Coppia con 2 figli
<b>9</b>	Coppia con 3 o più figli
<b>10</b>	Monogenitore
<b>11</b>	Altre tipologie

Le suddette tipologia di nucleo familiare sono suddivise in base alle 5 aree territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole)

#### **OSSERVA**

**Grande rilevanza, viene attribuita, infine, al contraddittorio con il contribuente:** l'ufficio, riscontrata l'incoerenza tra redditi e spese, **prima di procedere all'eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell'Agenzia.** L'incoerenza, infatti, in diversi casi, può avere svariate giustificazioni e diventare coerenza o, perlomeno, ridimensionarsi.

Il decreto all'articolo 4, ribadisce che **il contribuente può dimostrare**, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile.

#### **Franchigia di 1.000 euro al mese per le spese**

Secondo una recente comunicazione dei vertici dell'Agenzia delle Entrate **il redditometro ha l'obiettivo di intercettare forme di evasione spudorata e i finti poveri**, pertanto **l'attività di analisi dell'Agenzia delle Entrate sarà orientata verso i fenomeni economicamente più rilevanti di evasione.**

Nel dettaglio, **al fine di fornire un valore-limite di non rilevanza della posizione fiscale**, i vertici delle entrate hanno dichiarato che **uno scostamento fino a 1.000 euro mensili di spese** (pertanto, fino a 12.000 euro all'anno) **non assume rilevanza per i controlli del fisco.** Viene, pertanto, stabilita una **franchigia al di sotto della quale, per motivi di efficienza ed efficacia dei controlli, il fisco si orienta verso altri fenomeni più consistenti di evasione fiscale.**

I vertici dell'agenzia delle Entrate hanno precisato che "con la platea di spesa ampliata (nel nuovo redditometro, infatti, si contano un centinaio di voci di spesa) non c'è criminalizzazione della ricchezza. Ciò che interessa non è più perché il contribuente ha comprato o perché ha speso, ma quello che si è speso".

**L'aumento delle voci di spesa**, in buona sostanza, permetterebbe:

- di **svincolarsi dal sindacato delle singole voci di spesa più significative** (per esempio l'acquisto di beni di lusso);
- di **valutare in modo più oggettivo l'effetto quantitativo della spesa** (rapporto reddito-spesa), **rendendo trascurabile l'elemento qualitativo** (come si spende il reddito).

Riguardo all'imputazione delle spese, infine, **i vertici delle Entrate rassicurano sul fatto che i contribuenti non dovranno conservare tutte le ricevute fiscali**. Appare più utile allo scopo di **giustificare la spesa**:

- **provare che il finanziamento delle spese avviene con redditi diversi** da quelli ottenuti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque esclusi dalla formazione del reddito;
- provare il **diverso ammontare delle spese sostenute**;
- provare che **la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso dal contribuente**;
- provare la **diminuzione dei risparmi**;
- fornire **documentazione da cui emerge che il costo che gli viene addebitato è inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto**.

#### **OSSERVA**

**Qualora il costo superi i 3.600 euro evidenziamo che non è necessario mantenere la documentazione relativa alla spesa, in quanto i dati affluiscono direttamente all'anagrafe tributaria.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**